

omissis

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato XXX e YYY proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. XX/2009 emesso dal Presidente del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in data 11.3.2009, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore di Banco di Napoli SpA della somma di euro 10.938,76 oltre interessi e spese della procedura; deducevano a tal fine la nullità della procura; la carenza d'interesse ed il difetto di legittimazione; la prescrizione del presunto diritto di credito.

Chiedevano pertanto l'accoglimento dell'opposizione, il tutto con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio il Banco di Napoli SpA, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione, il tutto con condanna alle spese di giudizio.

Concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo con ordinanza del 7.4.2010 e ritenuta la causa matura per la decisione, in ragione della sottoposizione di questioni di mero diritto, questo Giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione della causa *ex art. 281-sexies c.p.c.*

L'opposizione proposta è infondata e va rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono.

In via assolutamente preliminare ed officiosa, va affrontata la questione afferente l'ammissibilità e la procedibilità del giudizio, a seguito dello scrutinio della tempestività della notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo e della costituzione dell'opponente (verificatasi, per quanto desumibile dagli atti, oltre i cinque giorni dalla notifica della citazione: 24.4.2009 – 30.4.2009).

Tale scrutinio si appalesa necessario alla luce del recente e noto *dictum* delle Sezioni Unite (n. 19246/2010), a mente del quale *“esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà”*.

Orbene, ritiene questo Giudice che i primi orientamenti di merito (cfr. Trib. Marsala, 20 ottobre 2010; Trib. Velletri, 18 ottobre 2010; Trib. Padova, 14 ottobre 2010; Trib. Pavia, 14 ottobre 2010; Trib. Tivoli, 13 ottobre 2010, n. 1416; Trib. Torino, 11 ottobre 2010; Trib. Pordenone, 2 ottobre 2010), nel valorizzare ciascuno in diversa misura ed intensità l'istituto della rimessione in termini, giungano nondimeno ad una dilatazione del medesimo oltre l'area della significanza sua propria, finendo per assegnare alla rimessione la natura di una vera e propria “sanatoria”; il che non appare ineccepibile in punto di corretta esegesi di questo istituto (la cui applicazione, a rigore, dovrebbe consentire alla parte il nuovo compimento di un atto processuale tardivo, e non la sanatoria dell'atto invalido anteriormente compiuto), nemmeno mediante il richiamo alla nuova collocazione testuale nel corpo dell'art. 153 c.p.c. ed ai canoni sovranazionali e costituzionali del “giusto processo” (cfr. Trib. Milano, 13 ottobre 2010).

Tali richiami, nondimeno, si dimostrano congruenti e di particolare decisività qualora conducano a ritenere che la parte – piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione – debba essere considerata come aver agito correttamente, sulla scorta di un mero accertamento del giudice di merito, che verifica l'*overruling* e l'affidamento incolpevole del litigante (in termini, Trib. Varese, 8 ottobre 2010).

Alla luce di siffatte considerazioni e stante l'evidente condizione di affidamento incolpevole dell'opponente, ingenerato da un pronunciamento delle Sezioni Unite – peraltro non sorto dalla necessità di comporre un contrasto giurisprudenziale – del tutto opposto rispetto al consolidato orientamento tradizionale, può quindi procedersi allo scrutinio dei motivi di merito adombrati nell'opposizione.

Secondo la giurisprudenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al mo-

mento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (così Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984).

Nel merito parte opponente, con un primo motivo di opposizione, ha dedotto la nullità della procura in capo all'opposta.

Tale deduzione – oltremodo generica e di stile – è nondimeno smentita *per tabulas*, in ragione della presenza in atti di copia della suddetta procura.

Anche il motivo afferente alla carenza d'interesse ed al difetto di legittimazione è infondato.

Ed infatti, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'opposta, la deduzione degli opposenti secondo cui incomberebbe in capo alla Banca l'onere di provare di non aver ottenuto alcun rimborso dal FIG per la cambiale agraria azionata in via monitoria, è giuridicamente erronea; trattandosi infatti di un'eccezione di pagamento, l'onere della prova incombe sugli opposenti, i quali non lo hanno debitamente assolto.

L'ulteriore motivo di opposizione (asserita prescrizione del credito), peraltro adombrato in maniera generica, è egualmente infondato.

Parte opponente non tiene infatti conto dell'art. 1-bis D.L. n. 64/1999, a mente del quale *“Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione”*; il che è avvenuto proprio nel caso in esame, laddove risulta agli atti che la procedura esecutiva a suo tempo azionata dalla Banca, dichiarata estinta con provvedimento del 14-12-2004, ha consentito di fissare in tale data l'effetto interruttivo della prescrizione, ragion per cui la successiva domanda monitoria risulta pienamente tempestiva.

Sul punto, infatti, la Suprema Corte (Sez. III, 11 ottobre 2006, n. 21733) ha evidenziato che *“per i procedimenti esecutivi immobiliari pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998 n. 302 (in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2945 c.c.), l'effetto interruttivo della prescrizione - ai sensi dell'art. 1 bis d.l. 17 marzo 1999 n. 64, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla l. 14 maggio 1999 n. 134 - rimaneva fermo fino alla dichiarazione di estinzione ed il nuovo periodo di prescrizione iniziava a decorrere dalla data di tale dichiarazione, quale che fosse stata la sua ragione”*.

Infondato per genericità è infine l'ultimo motivo di opposizione, dal momento che gli opposenti non hanno documentalmente provato i dedotti pagamenti a deconto (non avendo peraltro articolato alcun mezzo istruttorio a sostegno nei termini processualmente stabiliti).

L'opposta pertanto, a mezzo delle produzioni documentali in atti, ha fornito la piena prova del non contestato prestito agrario di esercizio e della pregressa procedura esecutiva, laddove parte opponente non ha adeguatamente corroborato le proprie affermazioni difensive, limitandosi a contestazioni vaghe e generiche, oltre che sformite di qualsivoglia supporto argomentativo.

Orbene, poiché è comune insegnamento giurisprudenziale che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto (cfr. Cass. Civ., sez. III, 10 marzo 2009, n. 5754; Cass. Civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1184), nel caso in esame l'opposta ha fornito la piena prova del rapporto contrattuale sottostante, dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, oltre che dell'ammontare del credito.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione va quindi disattesa.

Il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2217: *“Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato*

per chiedere il decreto di ingiunzione; perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite").

Va evidenziato in proposito che il rimborso c.d. forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (cfr.: Cass. Civ., Sez. III, 1 giugno 2010, n. 13433; Cass. Civ., Sez. III, 19 aprile 2010, n. 9192; Cass. Civ., Sez. III, 22 febbraio 2010, n. 4209).

P.Q.M.

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico dott. Luigi Levita, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- **rigetta** l'opposizione e **conferma** il decreto ingiuntivo n. XX/2009 emesso dal Presidente del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in data 11.3.2009, che acquista efficacia esecutiva;
- **condanna** gli opposenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in euro 1.300,00 per onorari ed euro 1.100,00 per diritti, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.

Così deciso in Sant'Angelo dei Lombardi, in data 3 novembre 2010.

Il Giudice
dott. Luigi Levita